



MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA 2012-2014:

ANALISI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LA FINANZA REGIONALE

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214

e

Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14

INDICE PER ARGOMENTO.....II

INDICE PER ARGOMENTO

1. ENTRATE E FEDERALISMO FISCALE.....	1
1.1. ENTRATE TRIBUTARIE.....	1
1.1.1. IRAP.....	1
Aumento dell'aliquota IRAP per alcune categorie di soggetti.....	1
Introduzione di flessibilità sull'IRAP dovuta su aumenti di produttività.....	2
Aumento deduzioni per i lavoratori a tempo indeterminato under 35 e donne.....	2
1.1.2. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF.....	3
Introduzione del contributo di solidarietà per i redditi sopra i 300.000 euro.....	3
Effetti sull'addizionale regionale all'IRPEF delle misure di aiuto alla crescita economica (ACE).....	4
Deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro dalla base imponibile IRPEF.....	5
Sblocco dal 2012 delle manovre fiscali su addizionale regionale e comunale all'Irpef (si veda.1.3.)	14
Incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF (si veda 1.3.).....	15
1.1.3. ULTERIORI NORME FISCALI.....	5
Nuovo regime per i contribuenti minimi.....	5
Reclamo e mediazione obbligatoria per atti emessi dall'Agenzia delle Entrate.....	6
Disposizioni in materia di definizioni delle liti pendenti.....	7
Aumento aliquote IVA ordinaria e intermedia.....	7
Proroga del termine per determinare la tariffa della tassa auto.....	8
1.2. TRASFERIMENTI STATALI.....	8
Possibili ricadute sui bilanci regionali delle riduzioni alle dotazioni dei Ministeri e perenzione amministrativa dei residui passivi nel bilancio dello Stato.....	8
Azzeramento del Fondo strategico per il Paese.....	9
Finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2012.....	9
Revoca di finanziamenti per le infrastrutture strategiche.....	11
Rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili anche per il Fondo politiche giovanili.....	12
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e nuove destinazioni anche per l'edilizia sanitaria dal 2015.....	12
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per ammortizzatori sociali in deroga 2012.....	12
Rifinanziamento del Fondo prestiti d'onore e borse di studio.....	13
1.3. FEDERALISMO.....	13
Federalismo demaniale e fondi comuni di investimento: disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.....	13
Sblocco dal 2012 delle manovre fiscali su addizionale regionale e comunale all'Irpef.....	14
Incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF.....	15
1.4. ALTRE DISPOSIZIONI.....	15
Nuovi limiti di indebitamento.....	15
Finanziamento di infrastrutture con agevolazioni fiscali.....	16

2. SPESE	16
2.1. PATTO DI STABILITA'	16
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità.....	16
2.2. BENI E SERVIZI.....	21
Razionalizzazione approvvigionamento beni e servizi.....	21
Modifiche alla disciplina di certificazione dei crediti verso la PA.....	21
2.3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	22
Ridimensionamento delle indennità per cariche elettive.....	22
Riduzione dei finanziamenti ai partiti	22
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.....	22
Riduzione costi della politica e introduzione del collegio dei revisori.....	22
Disposizioni in materia di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici	23
3. SANITA'	23
Razionalizzazione della spesa sanitaria.....	23
Riduzione spesa statale in ambito sanitario.....	25
Quote di accantonamento relative al finanziamento ordinario del SSN.....	25
Possibilità di destinare i proventi dalla vendita di immobili alla riduzione del disavanzo sanitario..	25
4. ALTRE DISPOSIZIONI	25
Obbligo di pubblicazione dell'elenco delle società controllate.....	25
Razionalizzazione della spesa statale e superamento della spesa storica delle Amministrazioni centrali dello Stato.....	25
Nuove disposizioni sul conto di disponibilità presso la Banca d'Italia.....	26
Introduzione di una addizionale erariale alla tassa auto per i veicoli potenti.....	26
Modifiche alle modalità e alle forme premiali per la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione.....	26
Destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dal decreto.....	27
Mancata soppressione delle Province.....	27
Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali	27
Trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni dal 2013.....	27
Aumento delle accise sui carburanti.....	28
Proroga cessazione riscossione Equitalia per gli Enti locali	28
Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria	28
Disposizioni in materia di addizionale comunale all'Irpef.....	29
Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di Comuni e Province	29
Imposta Provinciale di Trascrizione	29
Proroga al 31 dicembre 2012 del termine per la soppressione delle ATO	30
Proroga delle concessioni del demanio	30
Rinvio attuazione armonizzazione sistemi contabili per le Amministrazioni Statali	30
Proroga dei termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali.....	30
Posticipo della determinazione dei fabbisogni standard degli Enti locali al 2013	31

1. ENTRATE E FEDERALISMO FISCALE

1.1. ENTRATE TRIBUTARIE

1.1.1. IRAP

Aumento dell'aliquota IRAP per alcune categorie di soggetti

D.L. 98/2011 art. 23 c. 5, cnv L. 111/2011¹

Il comma 5 dell'articolo 23, dispone l'aumento dell'aliquota IRAP per i soggetti appartenenti al settore bancario e assicurativo e per le società concessionarie (escluse quelle per la costruzione e la gestione di autostrade e trafori). Le aliquote, la cui misura ordinaria è pari al 3,90 per cento, sono per tali soggetti così rideterminate:

- 4,20 per cento per le società concessionarie, escluse quelle per la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, ovvero banche, altri enti e società finanziari;
- 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997, ovvero per le imprese di assicurazione.

In deroga al principio generale di irretroattività delle norme tributarie previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 3, legge 212/2000), il presente aumento delle aliquote IRAP si è applicato già a decorrere dal periodo di imposta in corso.

COMMENTO

Resta ferma la possibilità per le Regioni di variare le aliquote ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 446/1997. In particolare la Regione Veneto, con legge regionale 29/2004, ha aumentato l'aliquota IRAP, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 446/1997, al 5,25 per cento, poi riparametrata con legge regionale 1/2009, articolo 8, al 4,82 per cento, a seguito della riduzione dell'aliquota base da parte dello Stato.

La modifica introdotta dall'articolo in commento, ha originato un problema di natura interpretativa riguardo alle Regioni che avevano già variato l'aliquota ordinaria prevista per detti soggetti attraverso la fissazione di un valore puntuale (es. 4,82 per cento) e non tramite una variazione rispetto all'aliquota di base (es. +0,92 per cento). Per tali manovre, non essendo previsto un "aggancio automatico" alla nuova aliquota base stabilita dallo Stato, si poteva rischiare un'interpretazione da parte dei soggetti passivi, in sede di dichiarazione IRAP (e di versamento dei relativi acconti), che avrebbe portato ad indicare la nuova aliquota statale così come ora determinata (4,65 o 5,90 per cento), senza considerare la variazione regionale.

A tal fine, con nota del 6 settembre 2011, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che le variazioni di aliquota adottate dalle Regioni, con riferimento ai soggetti di cui sopra, vanno direttamente applicate ovvero sommate alle nuove aliquote base nella misura ora previste dallo stesso comma.

¹ Di seguito si indicherà solo "D.L. 98/2011", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.111/2011.

La disposizione normativa in oggetto determina un aumento di gettito IRAP per la Regione Veneto stimabile in 36 milioni, di cui 27 milioni relativi a banche e altri enti e società finanziari, 4 milioni alle imprese di assicurazione e 5 milioni di euro a carico delle società concessionarie.

E' importante, tuttavia, sottolineare che tale aumento di gettito IRAP sarà compensato da una riduzione della quota di compartecipazione IVA attribuita alla Regione in sede di determinazione del finanziamento del fabbisogno sanitario, operata annualmente con delibera CIPE. Analogamente, dal 2013, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento delle spese essenziali previsto dal decreto legislativo 68/2011, un maggior gettito IRAP di base sarà compensato da un minor ammontare trasferito a titolo di fondo perequativo.

Introduzione di flessibilità sull'IRAP dovuta su aumenti di produttività

L. 183/2011 art. 22 c. 7

Per l'anno 2012 ciascuna Regione può disporre la deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (di cui all'articolo 26 del decreto legge 98/2011). Gli effetti finanziari derivanti dalle eventuali agevolazioni disposte dalle Regioni sono a carico del bilancio regionale.

Aumento deduzioni per i lavoratori a tempo indeterminato under 35 e donne

D.L. 201/2011 art. 2 c. 2, conv L. 214/2011²

L'articolo 2, al comma 2, interviene sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato. Tali deduzioni sono state introdotte dall'articolo 1, commi 266-269 della legge 296/2006 (Finanziaria statale 2007) al fine di diminuire l'incidenza degli oneri sul costo del lavoro (il cosiddetto "cuneo fiscale").

La presente disposizione incrementa l'importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni a 10.600 euro, in luogo del precedente importo di 4.600 euro. Con riferimento alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo della deduzione è aumentato a 15.200 euro.

L'incremento si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 ovvero dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Pertanto, fino al modello UNICO 2012 (anno d'imposta 2011), la deduzione forfetaria andrà calcolata sulla base dei precedenti importi.

Si ricorda che possono beneficiare delle deduzioni tutti i soggetti passivi IRAP, salvo alcune esclusioni, legate da un lato alla natura degli stessi soggetti passivi e, dall'altro, ai settori in cui essi operano. Sotto il primo profilo, non possono fruire delle deduzioni in parola le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 comma 1 lett. e-bis) del DLgs. 446/97, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica, gli organi legislativi delle Regioni a Statuto Speciale. Con riferimento al settore di attività, sono escluse dall'ambito applicativo dell'agevolazione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle *public utilities* (es. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, ecc.).

² Di seguito si indicherà solo "D.L. 201/2011", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.214/2011.

COMMENTO

Si stima che tale disposizione, con riferimento al Veneto, comporti un minor gettito IRAP complessivo di 89,2 milioni di euro, dei quali 1,6 milioni si riferiscono al minor gettito netto derivante dalla manovra IRAP in vigore nella Regione Veneto.

E' importante, tuttavia, sottolineare che la riduzione del gettito riferibile all'aliquota di base dell'Irap non comporterà una riduzione delle entrate tributarie regionali complessive, poiché in sede di determinazione del finanziamento del fabbisogno sanitario, operata annualmente con delibera CIPE, il minor gettito derivante dall'Irap sarà compensato da un equivalente aumento della quota di compartecipazione IVA attribuita alla Regione. Analogamente, dal 2013, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento delle spese essenziali previsto dal decreto legislativo 68/2011, un minor gettito Irap sarà compensato da un maggiore ammontare trasferito a titolo di fondo perequativo.

Diversamente la disposizione ha un impatto negativo sul bilancio regionale con riferimento alla quota di gettito relativo alle manovre fiscali, in quanto tale perdita di gettito non beneficia delle dette compensazioni previste per il gettito di base.

A tal proposito, è importante richiamare la necessità di applicare l'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011 che prevede l'obbligo di compensazione degli effetti derivanti da interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali mediante modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Si sottolinea infine che la riduzione del gettito IRAP derivante dalla maggiorazione delle deduzioni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, comporterà un effetto sul minor gettito dell'addizionale IRPEF di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello stesso decreto legge. 201/2011 (deduzioni IRAP sul costo del lavoro dalla base imponibile IRPEF, si veda commento più sotto). Tale effetto indiretto, in ogni caso limitato, è tuttavia di difficile quantificazione.

1.1.2. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Introduzione del contributo di solidarietà per i redditi sopra i 300.000 euro

*D.L. 138/2011 art. 2 c. 2, cnv L. 148/2011*³

Il comma 2⁴ introduce, per i periodi d'imposta 2011-2013, un contributo di solidarietà nella misura del 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro. Tale contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, determinando quindi una flessione della base imponibile anche dell'addizionale regionale all'Irpef che determina una riduzione di gettito della quota di base (che, si ricorda, in base all'articolo 28 del decreto legge 201/2011, a decorrere dal 2011 è aumentata dallo 0,9% all'1,23%⁵).

Contestualmente continua ad operare, dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici sopra i 90.000 euro già prevista dal decreto legge 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122)⁶ e, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, la riduzione dei trattamenti previdenziali obbligatori oltre la stessa soglia dei 90.000 euro introdotta dal decreto legge 98/2011 (le riduzioni sono del 5 per cento sullo scaglione di reddito dai 90.000 ai 150.000 euro e del 10 per cento sulla parte eccedente i 150.000 euro).

³ Di seguito si indicherà solo "D.L. 138/2011", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.148/2011.

⁴ Si veda anche Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2011.

⁵ Per un commento si veda più avanti alla sezione "1.3. Federalismo".

⁶ Di seguito si indicherà solo "D.L. 78/2010", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.122/2010.

Tale contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, determinando quindi una flessione della base imponibile anche dell'addizionale regionale all'Irpef.⁷

COMMENTO

Tale disposizione, riducendo la base imponibile dell'IRPEF, ha effetti anche sull'addizionale regionale all'IRPEF. Si stima che la perdita di gettito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, calcolata sulla nuova aliquota di base fissata dall'articolo 28 dello stesso decreto legge 201/2011 all'1,23 per cento, ammonti a -4,9 milioni di euro.

Come si è già detto per l'Irap, a proposito dell'articolo 2, comma 2, decreto legge 201/2011, tale riduzione di gettito di addizionale regionale all'Irpef non comporterà una riduzione delle entrate tributarie regionali complessive, poiché in sede di determinazione del finanziamento del fabbisogno sanitario, operata annualmente con delibera CIPE, il minor gettito dell'addizionale regionale all'Irpef sarà compensato da un equivalente aumento della quota di compartecipazione IVA attribuita alla Regione. Analogamente, dal 2013, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento delle spese essenziali previsto dal decreto legislativo 68/2011, un minor gettito di addizionale regionale all'Irpef sarà compensato da un maggiore ammontare trasferito a titolo di fondo perequativo.

Diversamente, tale disposizione avrà impatto sul bilancio regionale nel caso la Regione decidesse di applicare la manovra tributaria sull'addizionale regionale all'Irpef per gli anni 2012 e 2013, in quanto l'eventuale gettito da manovre fiscali regionali non beneficia delle dette compensazioni previste per il gettito di base.

E' altresì importante richiamare la necessità di applicare l'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011 che prevede l'obbligo di compensazione degli effetti derivanti da interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali mediante modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Effetti sull'addizionale regionale all'IRPEF delle misure di aiuto alla crescita economica (ACE)

D.L. 201/2011 art. 1

L'articolo 1, al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, prevede la deducibilità dall'IRES e dall'IRPEF dei rendimenti dei nuovi apporti di capitale proprio che sono stabiliti nella misura nozionale del 3%.

COMMENTO

Tale disposizione, riducendo la base imponibile dell'IRPEF, ha effetti anche sull'addizionale regionale all'IRPEF. Si stima che la perdita di gettito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, calcolata sulla nuova aliquota di base fissata dall'articolo 28 dello stesso decreto legge 201/2011 all'1,23 per cento, ammonti a 0,7 milioni di euro per l'anno 2012, 0,9 milioni per l'anno 2013 e 2 milioni per l'anno 2014.

Per un ulteriore commento si rimanda sopra, all' articolo 2, comma 2 del decreto legge 138/2011.

⁷ Per un commento sulla disposizione che dal 2012 sblocca le manovre fiscali delle Regioni sull'Irpef si veda più avanti, alla sezione "1.3. Federalismo".

Deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro dalla base imponibile IRPEF

D.L. 201/2011 art. 2 c. 1

L'articolo 2, al comma 1, prevede la completa deducibilità dell'IRAP calcolata sulle spese per il personale dipendente e assimilato, ai fini dell'IRES e dell'IRPEF, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

COMMENTO

La disposizione riguarda la quasi totalità dei soggetti passivi IRAP in quanto richiama espressamente, tra i soggetti interessati, coloro che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8 del decreto legislativo n. 446/97. Sono esclusi gli enti privati non commerciali e gli enti pubblici.

La deduzione avviene secondo il cd. "principio di cassa" in quanto la norma richiama le disposizioni di cui all'articolo 99, comma 1 del DPR n.917/86.

La presente disposizione introduce quindi una nuova deduzione dell'IRAP calcolata sul costo del lavoro a valere sulle basi imponibili IRES e IRPEF.

La norma in commento, pur apportando una decisa innovazione al trattamento dell'IRAP ai fini IRES ed IRPEF, non modifica le regole di determinazione della base imponibile del tributo regionale nel quale si continua a prevedere l'irrelevanza del costo del personale, fatta eccezione per alcune limitate deduzioni.

Il comma 1-bis, al fine di coordinare la disposizione introdotta dal presente decreto con la normativa preesistente, apporta una modifica all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 185/2008 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2)⁸, che aveva introdotto la deduzione del 10 per cento dell'IRAP dalle basi imponibili IRES e IRPEF, riferibile forfetariamente agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente.

Il comma 1-bis in parola elimina dall'articolo 6 del decreto legge 185/2008 il riferimento testuale al costo del lavoro, confermando di fatto la permanenza della precedente deduzione del 10 per cento, ora riferibile forfetariamente solo agli interessi passivi.

Tale disposizione, portando a deduzione l'IRAP sul costo del lavoro dalla base imponibile IRPEF, riduce la base imponibile delle relative addizionali regionale e comunale. Per il Veneto si stima che la perdita di gettito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, calcolata sulla nuova aliquota di base fissata dall'articolo 28 dello stesso decreto legge 201/2011 all'1,23 per cento, ammonti a 5,3 milioni di euro.

Per un ulteriore commento si rimanda sopra, all' articolo 2, comma 2 del decreto legge 138/2011.

1.1.3. ULTERIORI NORME FISCALI

Nuovo regime per i contribuenti minimi

D.L. 98/2011 art. 27

La norma in esame ridefinisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi disciplinato dai commi dal 96 al 117 dell'articolo 1 della legge 244/2007 e dal DM 02/01/2008⁹. Il regime fiscale di vantaggio si applica per 5 anni, ed in particolare per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e

⁸ Di seguito si indicherà solo "D.L. 185/2008", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.2/2009.

⁹ Recante "Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)".

per i quattro successivi. Il regime agevolato è, tuttavia, applicabile anche oltre il quarto anno successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35° anno d'età.

In particolare potranno accedere al nuovo regime dei minimi le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti dal predetto articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 244/2007 e dall'articolo 2 del D.M. 2 gennaio 2008, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 98/2011.

L'agevolazione si applica, inoltre, a condizione che il contribuente:

- non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- non eserciti un'attività che costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente a meno che il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
- non abbia realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto regime, un ammontare di ricavi superiore a 30.000,00 euro nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto.

I soggetti che aderiranno al "nuovo" regime dei contribuenti minimi, oltre a beneficiare di agevolazioni di natura contabile, sono tenuti al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento e sono esentati dal pagamento IRAP.

Dal 1° gennaio 2012 per le persone fisiche che, per effetto delle nuove disposizioni e pur avendo le caratteristiche di cui ai commi da 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/1997, non potranno aderire al nuovo regime semplificato per i contribuenti minimi, è prevista la possibilità di poter aderire ad un regime contabile semplificato e in ogni caso beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP¹⁰.

COMMENTO

In base alle stime della Relazione tecnica al decreto legge è previsto, con effetto finanziario a partire dal 2013, un aumento del gettito complessivo dell'addizionale regionale all'Irpef pari a 54,1 milioni di euro (rapportato alla nuova aliquota che, in base all'articolo 28 del decreto legge 201/2011 è aumentata a decorrere dal 2011 dallo 0,9% all'1,23%), in virtù del fatto che applicando i nuovi criteri risulta che circa il 4% dei soggetti può continuare ad applicare il regime dei minimi, mentre il complementare 96% ne rimarrebbe escluso.

Dato che per il Veneto i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi rappresentano il 6,5% del totale nazionale (dati 2008), si stima un aumento del gettito dell'addizionale regionale all'Irpef di base pari a 3,5 milioni di euro.

Per un ulteriore commento si rimanda all'articolo 28 del decreto legge 201/2011.

Reclamo e mediazione obbligatoria per atti emessi dall'Agenzia delle Entrate

D.L. 98/2011 art. 39 c. 9

Il comma 9 introduce, con riferimento agli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate aventi valore non superiore a 20.000 euro, un ulteriore rimedio amministrativo al fine di non aumentare il numero dei contenziosi tributari pendenti in attesa di giudizio.

¹⁰ Si dà evidenza della recente pubblicazione di specifici provvedimenti attuativi a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datati 22 dicembre 2011 (prott. nn. 185820 e 185825) con i quali sono state diffuse disposizioni attuative relative al nuovo regime dei cd. minimi e delle agevolazioni fiscali applicabili ai soggetti esclusi.

La nuova procedura di reclamo è prevista in via obbligatoria ed è condizione di ammissibilità del successivo eventuale ricorso tributario.

Il provvedimento in commento, modificando il decreto legislativo n. 546/1992, prevede la presentazione di un reclamo da parte del contribuente volto all'annullamento, totale o parziale, dell'atto ovvero finalizzato al componimento della controversia tramite procedura di mediazione.

Il reclamo va presentato alle competenti Direzioni Provinciali o alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate che lo esamineranno tramite le strutture deputate alla gestione del contenzioso. Dette strutture vaglieranno i reclami pervenuti in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili e se del caso procederanno ad un riesame dell'atto o ad un tentativo di mediazione.

Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del ricorso giurisdizionale.

Atteso che la procedura del reclamo prevede una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo è esclusa la possibilità di usufruire dell'istituto della conciliazione giudiziale nella fase contenziosa.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.

Disposizioni in materia di definizioni delle liti pendenti

D.L. 98/2011 art. 39 c. 12

Con la norma in esame viene prevista la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 innanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice Ordinario, in ogni grado del giudizio. Definire significa chiudere la controversia con l'Amministrazione Finanziaria in base ad una specifica istanza formulata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio tramite il pagamento di un importo che può variare da un minimo di 150 euro ad un massimo del 50% del valore della lite a seconda dell'ammontare degli importi in contenzioso e dell'esito dell'ultima pronuncia.

Aumento aliquote IVA ordinaria e intermedia

D.L. 98/2011 art. 40 c. 1-ter, 1- quater (come modificati dal D.L. 138/2011 art. 1 e dal D.L. 201/2011 art. 18 c. 1 lett. b)

Il comma 1-ter dell' articolo 40 prevede che le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento siano incrementate di 2 punti percentuali dal 1° ottobre 2012 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2014.

In base la comma 1-quater la disposizione non sarà applicata nel caso in cui entro il 30 settembre 2012 sia adottata una riforma fiscale e assistenziale, che preveda il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tale da comportare un miglioramento ai fini dell'indebitamento almeno pari a 13.119 milioni di euro per il 2013 e a 16.400 milioni dal 2014.

COMMENTO

La disposizione in commento, che è stata sostanzialmente riscritta dal decreto legge 201/2011, inizialmente come “clausola di salvaguardia” del miglioramento dei saldi atteso dalla riforma fiscale e assistenziale prevedeva una riduzione automatica di numerosi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, nella misura del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento nel 2014. Da tale misura erano attese maggiori entrate almeno pari a 4 miliardi di euro nel 2012, a 16 miliardi nel 2013 e a 20 miliardi dal 2014, che costituivano una parte consistente della manovra di correzione dei saldi introdotta dal decreto legge 98/2011 e dal decreto legge 138/2011. Tra le agevolazioni che sarebbero state cancellate c'erano quelle a favore delle persone fisiche per la casa, la famiglia, il lavoro e la pensione, le erogazioni liberali, le agevolazioni in materia di enti non commerciali, le agevolazioni sulle imposte dirette e sull'IRAP in materia di impresa, le agevolazioni in materia di accise, le agevolazioni in materia di IVA nonché le agevolazioni in materia di registro ed imposte catastali.

La norma riscritta dal decreto legge 201/2011 come “clausola di salvaguardia” del maggiore gettito atteso dalla riforma fiscale prevede l'aumento delle aliquote IVA.

Mentre un taglio dei regimi agevolativi avrebbe avuto effetti indiretti anche sul gettito dell'addizionale regionale Irpef, l'eventuale variazione dell'IVA non impatta sul bilancio delle Regioni.

Proroga del termine per determinare la tariffa della tassa auto

D.L. 216/2011 art. 29 c. 16-ter

Il comma, introdotto in prima lettura alla Camera, dispone, in deroga al termine del 10 novembre fissato dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e limitatamente all'anno 2012, che le Regioni possono determinare l'importo della tassa automobilistica con proprio provvedimento approvato entro il 31 dicembre 2011.

1.2. TRASFERIMENTI STATALI

Possibili ricadute sui bilanci regionali delle riduzioni alle dotazioni dei Ministeri e perenzione amministrativa dei residui passivi nel bilancio dello Stato

D.L. 98/2011 art. 10 (come modificato dal D.L. 138/2011 art. 1 c. 1), L. 183/2011 art. 3, 4

L'articolo 10 del decreto legge 98/2011, poi integrato dal decreto legge 138/2011, ha fissato il concorso dei Ministeri alla riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche a decorrere dal 2012 in complessivi 7.000 milioni per il 2012, 6.000 milioni per il 2013 e a 5.000 milioni per il 2014.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI (indebitamento netto)

	2012	2013	2014
DL 98/2011 (art. 10)	1000	3500	5000
DL 138/2011 (art. 1)	6000	2500	
RIDUZIONE TOTALE	7000	6000	5000

milioni di euro

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 138/2011, ha indicato le riduzioni di spesa per ciascun Ministero, integrando così la tabella C allegata al decreto legge 98/2011, declinando anche le riduzioni di spesa intervenute in un secondo momento con il decreto legge 138/2011.

Gli articoli 3 e 4 della Legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), distinguendo tra spese rimodulabili e spese non rimodulabili, hanno attuato le riduzioni di spesa così previste.

L'articolo 10 del decreto legge 98/2011 dispone anche in materia di conservazione degli stanziamenti e dei residui passivi nel bilancio dello Stato prevedendo:

1) il definanziamento delle autorizzazioni di spesa non impegnate sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010. Per quanto riguarda la costituzione in economia delle somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate a chiusura dell'esercizio, il decreto legge 138/2011, articolo 1, comma 33-bis, ha previsto che possano essere mantenute in bilancio, quali residui, per l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono;

2) la perenzione amministrativa dei residui delle spese correnti e in conto capitale non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

La norma è potenzialmente in grado di produrre tagli significativi agli impegni di spesa iscritti nel bilancio dello Stato e destinati al finanziamento di interventi in conto capitale (in particolare contributi pluriennali).

COMMENTO

Alcune delle riduzioni che riguardano i capitoli dei Ministeri si riflettono sugli stanziamenti che riguardano trasferimenti dello Stato alle Regioni: si rileva per esempio una riduzione del FAS (ora rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione) negli anni di programmazione 2012-2015 per complessivi 9,5 miliardi, anche se alla luce del decreto legge 98/2011 (articolo 10 comma 4) le riduzioni dovrebbero riguardare le risorse statali, non quelle destinate alla programmazione regionale.

Azzeramento del Fondo strategico per il Paese

D.L. 98/2011 art. 13

Viene disposto l'azzeramento delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per gli anni 2012-2020 (252 milioni di euro per il 2012, 392 milioni per il 2013, 492 milioni per il 2014).

COMMENTO

La maggior parte del fondo è stata storicamente destinata ad alcune Regioni prevalentemente del Centro Sud.

Finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2012

D.L. 98/2011 art. 21 c. 2, 3 (come modificato dal D.L. 216/2011 art. 27), D.L. 201/2011 art. 30 c. 2, 3 e art. 47

Per le esigenze del trasporto pubblico locale il decreto legge 98/2011, articolo 21, comma 3, ha istituito a decorrere dal 2011 un fondo di 400 milioni di euro, il cui utilizzo è escluso dai limiti del patto di stabilità.

Dal 2012 lo stanziamento del fondo è stato aumentato a complessivi 1.200 milioni di euro dall'articolo 30, comma 3, del decreto legge 201/2011.

Le modifiche introdotte dal decreto legge 216/2011 recepiscono quanto previsto nell'accordo per il trasporto pubblico locale siglato da Governo, Regioni e Comuni lo scorso 21 dicembre 2011, prevedendo che entro il mese di febbraio 2012, con Intesa tra Governo e Regioni, siano fissati per il triennio 2012-2014:

- gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale;
- le misure da adottare a riguardo entro il primo trimestre 2012;
- le modalità di monitoraggio dell'attuazione delle misure;
- i criteri di riparto del fondo istituito dal decreto legge 98/2011;
- i compiti dell'"Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale", istituito dalla legge 244/2007, tra cui ci sarà quello di monitorare l'attuazione dell'intesa e di predisporre il piano di ripartizione del fondo.

L'articolo 21, comma 2, del decreto legge 98/2011 destina inoltre al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, una quota fino a 314 milioni di euro delle risorse derivanti dal recupero di aiuti illegittimi di cui all'articolo 24 del decreto legge 185/2008.

Si tratta di risorse stanziata inizialmente per il 2011 per spesa di investimento che, in base all'accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 dicembre 2011 sul finanziamento del TPL, sono state rinviate al 2012 con la possibilità di impegnarle anche per costi d'esercizio.

Le relative spese sono sottoposte al rispetto del patto di stabilità.

In base al successivo decreto legge 201/2011 (articolo 30) il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale istituito dal decreto legge 98/2011, a partire dal 2013 sarà alimentato da una compartecipazione al gettito delle aliquote sui carburanti (rimodulate dall'articolo 15 dello stesso decreto), con aliquota da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre 2012.

Il comma 3 modifica anche il decreto legislativo 68/2011 sul federalismo fiscale regionale: sopravvive la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, che dal 2013 avrebbe dovuto essere sostituita con una corrispondente quota di addizionale Irpef.

I trasferimenti relativi al trasporto pubblico locale saranno fiscalizzati attraverso le accise sulla benzina e sul gasolio dal 2013.

Per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico locale nel 2011, il decreto legge 201/2011 (articolo 30, comma 2) ha previsto l'utilizzo per le esigenze relative ai contratti di servizio del trasporto ferroviario dell'anno 2011 delle risorse, pari a 425 milioni di euro, stanziata nel 2009 per spese di investimento dal decreto legge 185/2011. Contestualmente, il comma 2 ha abrogato i riferimenti ai criteri di premialità inizialmente previsti per il riparto di tali somme.

Si ricorda che, per quanto riguarda i criteri di riparto di queste risorse, le Regioni hanno già trovato un accordo nella Conferenza del 22 settembre 2011, in cui si assegna con criteri di premialità il 25 per cento delle risorse.

L'articolo 47, comma 2, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico svolto da Trenitalia, nelle more della stipula dei contratti di servizio, prevede che il MEF corrisponda a Trenitalia SpA le somme stanziata per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato. Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

COMMENTO

La disposizione che assegna 425 milioni (già previsti dalla legge 220/2010, articolo 1 comma 6, e dal decreto legge 185/2008, articolo 25 comma 1, per spese di investimento) alle esigenze dei contratti di servizio del 2011 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, in quanto non attribuisce nuove risorse alle Regioni ma utilizza risorse già previste a legislazione vigente e iscritte in conto residui.

La disposizioni dovrebbero sbloccare risorse che finora tardavano ad essere ripartite, con le quali dovrebbe chiudersi la partita relativa al finanziamento per l'anno 2011.

Per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico locale per il 2011, si rileva che l'accordo tra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 (recepito dalla legge di stabilità 2011) prevedeva l'impegno del Governo ad assicurare nel 2011 il reintegro di risorse ridotte per effetto dell'applicazione dei tagli del decreto legge 78/2010. Delle risorse concordate, non sono mai stati erogati i 75 milioni di euro che avrebbero dovuto essere aggiuntivi rispetto ai 425 milioni previsti dalla legge 220/2010 e i 400 milioni previsti dal decreto legislativo 68/2011, articolo 40, a valere sulle risorse FSE.

Per quanto riguarda invece il 2012, in base all'accordo del 21 dicembre 2011, il finanziamento per il 2012 ammonta complessivamente a 1.748 milioni di euro. Oltre ai 314 milioni che, come si è già detto, sono "slittati" dal 2011 al 2012, 1.200 costituiscono il fondo istituito dal decreto legge 98/2011 e 86 milioni saranno stanziati dopo la sottoscrizione del "Patto per l'efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale italiano", prevista entro febbraio. Le Regioni si sono inoltre impegnate a destinare al finanziamento del trasporto ferroviario ulteriori 148 milioni di euro per coprire l'IVA sui contratti di servizio, rivedendo l'accordo sui tagli ai trasferimenti del 18 novembre 2011 e stornandoli dall'edilizia sanitaria, unico finanziamento statale che le Regioni avevano deciso di conservare per il 2012.

Le modifiche introdotte dal decreto legge 216/2011 hanno semplificato la procedura per il riparto del finanziamento per il trasporto pubblico locale (fondo di 1.200 milioni) rispetto a quanto precedentemente previsto dall'articolo 21 del decreto legge 98/2011, evitando di ricorrere ad una Commissione paritetica costituita ad hoc per individuare criteri premiali.

Revoca di finanziamenti per le infrastrutture strategiche

D.L. 98/2011 art. 32

L'articolo 32, comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal CIPE e sono destinate prioritariamente, come segnalato dalla relazione tecnica, agli interventi ferroviari già individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010:

- n. 83: Potenziamento dell'asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero;
- n. 84: Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi;
- n. 85: Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio – Brescia.

Le risorse del Fondo sono destinate anche ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A..

Per quanto riguarda le opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche, l'articolo 32 dispone la revoca dei finanziamenti alle opere che tardano ad avanzare. In particolare:

- sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il relativo decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006 che autorizza l'utilizzo dei contributi pluriennali e non sia stato pubblicato il bando di gara;
- sono revocati anche i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il relativo decreto interministeriale, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il

-
- pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara;
- sono revocati infine i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili anche per il Fondo politiche giovanili

L. 183/2011 art. 33 c.1

La dotazione per l'anno 2012 del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal decreto-legge 5/2009, è incrementata di 1.143 milioni di euro e sarà ripartita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra otto finalità, tra cui il Fondo nazionale per le Politiche giovanili e il Contratto di programma per gli Investimenti del Gruppo Ferrovie.

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e nuove destinazioni anche per l'edilizia sanitaria dal 2015

L. 183/2011 art. 33 c. 3

La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate) per l'anno 2015 è incrementata di 2.800 milioni da destinare, con riferimento alla programmazione 2014-2020:

- alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili
- alla messa in sicurezza di istituti scolastici
- *all'edilizia sanitaria*
- al dissesto idrogeologico
- ad interventi per le imprese.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per ammortizzatori sociali in deroga 2012

L. 183/2011 art. 33 c. 20

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è rifinanziato di 1.000 milioni per l'anno 2012, diretti ad attivare, per detto anno, gli interventi usualmente a carico del fondo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati).

I commi che seguono prevedono la disciplina per la concessione dei c.d. ammortizzatori in deroga e per la proroga di altri interventi finalizzati alla tutela del reddito.

COMMENTO

Stato e Regioni hanno concordato di confermare anche per gli anni 2011-2012 le misure di sostegno del reddito e degli ammortizzatori sociali in deroga introdotti per il biennio 2009-2010. Il finanziamento degli interventi è per il 60 per cento a carico dello Stato e per il 40 per cento a carico delle Regioni. In base all'accordo, la quota a carico del Veneto per gli anni 2009-2012 ammonta a 236,3 milioni di euro, finanziati per 139,2 milioni con il POR quota Unione europea e per 97,1 milioni con il POR quota nazionale.

Rifinanziamento del Fondo prestiti d'onore e borse di studio

L. 183/2011 art. 33 c. 27

Il Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

COMMENTO

Il Fondo fa parte dei trasferimenti tagliati alle Regioni in base al decreto legge 78/2010. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) l'aveva rifinanziato di 100 milioni di euro per il 2011.

1.3. FEDERALISMO

Federalismo demaniale e fondi comuni di investimento: disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

D.L. 98/2011 art. 33, D.L. 138/2011 art. 3 c. 12, L. 183/2011 art. 6, D.L. 201/2011 art. 27

La disposizione prevede la costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), partecipata in via totalitaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (con capitale di 2 milioni di euro), per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare ai fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi dagli enti territoriali per la valorizzazione o la dismissione del proprio patrimonio disponibile.

I fondi istituiti da tale SGR possono, partecipando a procedure di selezione competitiva con altri investitori qualificati, aderire ai fondi immobiliari eventualmente promossi dalle Regioni e dagli Enti locali, mediante la sottoscrizione di quote da questi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione.

Ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati sia i beni immobili (e i diritti) compresi nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (allegato al bilancio di previsione, contenente l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione), con le procedure previste dall'articolo 58 del decreto legge 112/2008 che lo ha introdotto, sia gli immobili trasferiti ai sensi del decreto legislativo 85 del 2010 (federalismo demaniale).

Il fondo o i fondi nazionali potranno sia investire in fondi territoriali, ma anche direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alla Pubblica Amministrazione.

La norma prevede infine la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.a..

Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche l'articolo 27, comma 1, del decreto legge 201/2011 attribuisce al MEF la facoltà di promuovere iniziative per

la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari in cui Stato, enti territoriali ed enti vigilati conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli immobili.

L'Agenzia del Demanio verifica la fattibilità dell'operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore, e seleziona con procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati.

Conclusa la procedura di individuazione degli immobili, gli enti interessati dovranno pronunciarsi entro 60 giorni.

Un'altra novità introdotta dalla stessa disposizione è rappresentata dall'inserimento, previa intesa, nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", degli immobili di proprietà dello Stato, individuati dal MEF, che insistono nel territorio regionale.

Viene inoltre introdotto (decreto legge 201/2011, articolo 27, comma 2) un nuovo strumento di valorizzazione economica degli immobili pubblici, il "Programma unitario di valorizzazione territoriale". Si tratta di un piano di valorizzazione unico di tutti gli immobili di proprietà pubblica, anche statale, ricadenti nel territorio regionale, compresi quelli oggetto di valorizzazione ex decreto legislativo 85/2010, promosso dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Provincia e i Comuni interessati, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e volto ad attrarre interventi di sviluppo sostenibile locale.

In materia di gestione del patrimonio pubblico, l'articolo 6 della legge 183/2011 prevede l'avvio di un processo di dismissioni di beni immobili statali e degli altri enti pubblici non territoriali ad uso diverso da quello residenziale, da individuare con uno o più DPCM, attraverso il conferimento a fondi immobiliari. La norma fa salvi gli immobili già ricompresi negli elenchi redatti ai sensi del decreto legislativo sul federalismo demaniale per la cessione agli enti territoriali.

I proventi derivanti dalla cessione di quote dei fondi o delle azioni delle società di gestione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Il primo decreto ministeriale con un elenco di beni da conferire dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2012 e dovrà contenere, oltre ad immobili dello Stato, almeno il 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme in uso alle forze armate.

In materia di dismissioni degli immobili statali, l'articolo 3, comma 12, del decreto legge 138/2011 destina una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili del Ministero della Difesa non più utilizzati o anche in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, anche agli enti territoriali interessati ai processi di valorizzazione, perché li destinino a spese di investimento.

Sblocco dal 2012 delle manovre fiscali su addizionale regionale e comunale all'Irpef

D.L. 138/2011 art. 1 c. 10, 11 (come modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 16), D.L. 216/2011 art. 29 c. 14

L'articolo 1, comma 10, anticipa al 2012 la facoltà per le Regioni di aumentare l'aliquota di addizionale regionale all'Irpef fino alla misura massima di 0,5 punti percentuali utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Le manovre in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 68/2011 (cd. federalismo regionale) rimangono ferme fino al 31 dicembre 2011.

Per il 2011, il decreto legge 216/2011, articolo 29, comma 14, ha previsto la facoltà per le Regioni di deliberare modifiche dell'addizionale regionale all'Irpef entro il 31 dicembre 2011 (con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche successiva a tale data, in deroga all'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo

446/1997). Inoltre, la norma precisa che le variazioni approvate dalle Regioni si applicheranno sulla nuova aliquota di base dell'1,23 per cento.

Per quanto riguarda i Comuni, l'articolo 1, comma 1 del decreto legge 138/2011 prevede lo sblocco definitivo dell'addizionale comunale all'Irpef a decorrere dal 2012, sopprimendo la disposizione del decreto legislativo 23/2011 (cd. federalismo municipale) che disciplinava la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire tale addizionale, ovvero di aumentarla nel caso fosse già stata istituita.

COMMENTO

L'anticipo dal 2013 al 2012 della flessibilità fiscale sull'addizionale Irpef permette di usare la maggiorazione anche per coprire fabbisogni di spesa extrasanitaria.

Incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF

D.L. 201/2011 art. 28 c. 1, 2, 5

L'articolo 28, ai commi 1 e 2, dispone l'incremento, a decorrere dal 2011, dall'attuale 0,9% all'1,23% dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF sia per le Regioni a Statuto Ordinario che per le Regioni a Statuto Speciale. Al maggiore gettito derivante dall'addizionale regionale all'IRPEF finalizzata al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA (comma 5).

COMMENTO

Per il Veneto si stima un maggior gettito della quota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF pari a 186 milioni di euro (l'8,9% dell'incremento di gettito stimato dalla Relazione tecnica a livello nazionale), che tuttavia non comporterà un aumento delle entrate tributarie regionali complessive poiché, come si è visto già per l'IRAP all'articolo 23 del decreto legge 98/2011, in sede di determinazione del finanziamento del fabbisogno sanitario, operata annualmente con delibera CIPE, il maggior gettito dell'addizionale regionale all'Irpef sarà compensato da un'equivalente riduzione della quota di compartecipazione IVA attribuita alla Regione. Analogamente, dal 2013, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento delle spese essenziali previsto dal decreto legislativo. 68/2011, un maggior gettito di addizionale regionale all'Irpef sarà compensato da un minore ammontare trasferito a titolo di fondo perequativo.

1.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Nuovi limiti di indebitamento

L. 183/2011 art. 8

Riguardo all'indebitamento, la disposizione introdotta dall'articolo 8 riduce il limite massimo dell'indebitamento di cui all'articolo 10 della legge 281/70: l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il 20 per cento (e non più il 25 per cento) dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate.

E' demandata a successivo decreto ministeriale la fissazione di casi e modalità per la riduzione del debito per gli enti territoriali che presentino un'eccessiva differenza percentuale rispetto al debito medio pro capite.

Il conferimento di immobili ai fondi immobiliari o alla SGR del Ministero dell'Economia è considerata una misura equivalente alla riduzione del debito.

Tali disposizioni sono definite principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 comma 3 e 119 comma 2 della Costituzione.

In seguito il decreto legge 216/2011¹¹, con l'articolo 27, comma 2 ("Deroga al limite all'indebitamento per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"), è intervenuto ad attuare una parziale deroga del limite all'indebitamento modificato come sopra specificato, inserendo il comma 2-bis all'articolo 8 della legge 183/2011, prevedendo che il limite resti al 25% per quanto riguarda l'indebitamento autorizzato fino al 31 dicembre 2011 per finanziare impegni assunti fino al 14 novembre 2011 per spese di investimento, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da un prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012; l'istituto finanziatore pertanto può concedere tali finanziamenti solo se relativi agli impegni di cui al prospetto ed è tenuto ad acquisire un'attestazione in merito da parte dell'ente.

COMMENTO

Si rileva una possibile difficoltà amministrativo-contabile per alcuni enti nell'individuare gli impegni assunti fino al 14 novembre 2011, non essendo la stessa una data di chiusura dell'esercizio.

Finanziamento di infrastrutture con agevolazioni fiscali

L. 183/2011 art. 18

L'articolo 18 prevede la possibilità di ridurre fino ad azzerare i contributi pubblici previsti per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali, di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto da realizzarsi in finanza di progetto, attraverso compensazioni di natura fiscale sulle imposte sui redditi, sull'IRAP, sull'IVA e sul canone di concessione.

2. SPESE

2.1. PATTO DI STABILITA'

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

D.L. 98/2011 art. 20 (come modificato dal D.L. 138/2011 art 1 e dalla L. 183/2011 art. 30), L. 183/2011 art. 32, D.L. 201/2011 art. 28

Il decreto legge 98/2011 (articolo 20, comma 5), così come modificato dal successivo decreto legge 138/2011 (articolo 1, comma 8), ha introdotto un concorso di Regioni, Province e Comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica pari complessivamente a 6.000 milioni di euro per il 2012 e 6.400 per il 2013 e per il 2014.

Per le Regioni a Statuto Ordinario si tratta di una riduzione dei tetti di spesa di 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, che si somma ai risparmi già previsti dal decreto legge 78/2010, pari a 4.500 milioni di euro (che hanno determinato una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali).

Il decreto legge 138/2011 (articolo 1, comma 12) ha però anche previsto due tipologie di sgravi.

La prima riguarda l'utilizzo di una quota pari a 1.800 milioni di euro del gettito derivante dall'aumento della tassazione sulle imprese del settore energetico, introdotto dall'articolo 7 dello stesso decreto (cd. "Robin Tax"), per ridurre il contributo degli enti territoriali alla manovra.

La legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011, articolo 30), evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, ha ripartito tale riduzione come segue: 760 milioni di euro alle Regioni a Statuto Ordinario, 370 milioni alle Regioni a Statuto Speciale, 150 milioni alle Province e 520 milioni ai Comuni (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti).

La seconda riduzione è quella prevista dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 98/2011, che ha introdotto un ulteriore sgravio del contributo degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica pari a 95 milioni per le Regioni a Statuto Ordinario, 20 milioni per le Province, 65 milioni per i Comuni che risultano virtuosi e 20 milioni di euro per gli enti che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

Dal 2012, viene anche introdotto (articolo 20, comma 2, decreto legge 98/2011) un criterio premiale, costruito su una serie di indicatori di virtuosità, in base ai quali gli enti territoriali che si collocheranno nella classe più virtuosa non concorreranno al miglioramento dei saldi di finanza pubblica imposto al comparto e la loro quota di concorso sarà attribuita agli enti che risulteranno non virtuosi.

Gli enti territoriali di uno stesso comparto, con decreto MEF, d'intesa con la Conferenza Unificata, saranno ripartiti in due classi, sulla base dei seguenti indicatori:

- rispetto del Patto di Stabilità nel triennio precedente;
- autonomia finanziaria;
- equilibrio di parte corrente;
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate.

Dal 2013 (legge 183/2011, articolo 30, comma 3) ai fini della virtuosità saranno considerati anche i seguenti indicatori:

- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- per le Regioni, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali;
- effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Come si legge nella tabella che segue, il concorso complessivo degli enti territoriali alla correzione dei conti pubblici previsto dalle manovre introdotte nel 2011 (tenendo conto dello "sconto" per la "Robin Tax" e di quello per la premialità) è quindi di 4.000 milioni di euro, così distribuiti: 745 milioni di euro per le Regioni a Statuto Ordinario, 1.630 milioni per le Regioni a Statuto Speciale, 530 milioni per le Province e 1.115 milioni per i Comuni. Da questi obiettivi saranno inoltre scontati ulteriori 20 milioni di euro per gli enti che parteciperanno alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

¹¹ Di seguito si indicherà solo "D.L. 216/2011", intendendo il testo come modificato dalla legge di conversione L.14/2012.

**Concorso degli Enti territoriali alla manovra di finanza pubblica:
interventi sul Patto di Stabilità**

(milioni di euro)

Enti	2012	2013	2014
REGIONI STATUTO ORDINARIO			
DL 98/2011 + DL 138/2011	1600	1600	1600
sconto "Robin Tax"	760		
ulteriore sconto DL 98/11 art. 20 c. 3	95		
<i>contributo totale ultime manovre</i>	745	1600	1600
DL 78/2010	4500	4500	4500
contributo totale	5245	6100	6100
REGIONI A STATUTO SPECIALE			
DL 98/2011 + DL 138/2011	2000	2000	2000
sconto "Robin Tax"	370		
ulteriore sconto DL 98/11 art. 20 c. 3			
<i>contributo totale ultime manovre</i>	1630	2000	2000
DL 78/2010	1000	1000	1000
contributo totale	2630	3000	3000
PROVINCE			
DL 98/2011 + DL 138/2011	700	800	800
sconto "Robin Tax"	150		
ulteriore sconto DL 98/11 art. 20 c. 3	20		
<i>contributo totale ultime manovre</i>	530	800	800
DL 78/2010	500	500	500
contributo totale	1030	1300	1300
COMUNI			
DL 98/2011 + DL 138/2011	1700	2000	2000
sconto "Robin Tax"	520		
ulteriore sconto DL 98/11 art. 20 c. 3	65		
<i>contributo totale ultime manovre</i>	1115	2000	2000
DL 78/2010	2500	2500	2500
contributo totale	3615	4500	4500
TOTALE ENTI TERRITORIALI			
DL 98/2011 + DL 138/2011	6000	6400	6400
sconto "Robin Tax"	1800		
ulteriore sconto DL 98/11 art. 20 c. 3	200		
<i>contributo totale ultime manovre*</i>	4000	6400	6400
DL 78/2010	8500	8500	8500
contributo totale	12500	14900	14900

**(comprende anche i 20 ME per gli enti che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci)*

Se si tiene conto anche dei risparmi di spesa già previsti dal decreto legge 78/2010 si ottiene il contributo complessivo degli enti territoriali al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che per il 2012 ammonta a: 5.245 milioni di euro per le Regioni a Statuto Ordinario, 2.630 milioni per le Regioni a Statuto Speciale, 1.030 milioni per le Province e 3.615 milioni per i Comuni.

Il riparto tra le Regioni del concorso al patto di stabilità per il 2012, pari a 745 milioni di euro (1.600 milioni previsti, meno 760 della “Robin Tax”, meno 95 milioni di ulteriore sconto), e per il 2013, pari a 1.600 milioni di euro, è determinato dall’articolo 32 della legge 183/2011, in base all’incidenza della media delle spese finali: il complesso delle spese finali per gli anni 2012 e 2013, sia in termini di competenza che di cassa, non può essere superiore agli obiettivi dichiarati con la certificazione del patto di stabilità già trasmessa ai sensi del decreto MEF 15 giugno 2011, ulteriormente ridotti in modo da tener conto del contributo richiesto dai decreti legge 98/2011 e 138/2011.

Gli obiettivi così calcolati costituiscono gli obiettivi di partenza, che saranno poi rideterminati con il decreto del MEF previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legge 98/2011, che suddividerà le Regioni in due categorie, quelle virtuose e quelle non virtuose, sulla base dei parametri sopra ricordati, per cui saranno allentati per le Regioni virtuose, mentre quelle non virtuose vedranno abbassarsi ulteriormente il proprio limite di spesa.

Le Regioni virtuose saranno “sgravate”, oltretutto dal concorso alla manovra previsto dai i decreti legge 98/2011 e 138/2011 (i 745 milioni per il 2012 riportati sopra per il complesso delle Regioni), anche dalla riduzione prevista dal precedente decreto legge 78/2010 e dovranno rispettare solamente una riduzione dello 0,9 per cento delle spese finali rispetto al valore medio del triennio 2007-2009.

Per quanto riguarda le spese escluse dal patto di stabilità, il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale al netto delle tipologie di spesa escluse, elencate all’articolo 32 della legge 183/2011, che sono:

- le spese per la sanità, sottoposte a vincoli specifici;
- le spese per concessione di crediti;
- le spese correnti e in conto capitale relative a finanziamenti europei, per la sola quota di cofinanziamento comunitario;
- le spese relative alla gestione dei beni trasferiti in attuazione del decreto sul federalismo demaniale (decreto legislativo 85/2010), comprese quelle per il conferimento di detti immobili a fondi immobiliari;
- i pagamenti effettuati agli enti locali soggetti al patto di stabilità interni a valere su residui passivi di parte corrente a fronte dei corrispondenti residui attivi di tali enti;
- quelle conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per particolari eventi atmosferici finanziate con l’aumento delle imposte regionali;
- quelle in conto capitale finanziate con il gettito derivante dall’attività di recupero fiscale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno;
- le spese finanziate con il fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituito dal decreto legge 98/2011 (che per il 2012 ammonta a 1.200 milioni di euro);
- le spese a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (ex FAS), sui cofinanziamenti statali e regionali dei fondi strutturali europei e sulle risorse destinate al finanziamento di progetti cui è stato successivamente accordato il sostegno dei fondi strutturali europei e riprogrammate (riprogrammazione ex articolo 6-sexies decreto legge 112/2008). L’esclusione opera subordinatamente e nei limiti previsti con Decreto MEF, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno d’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che stabilirà anche le modalità di attribuzione alle

-
- restanti Regioni e allo Stato dei relativi maggiori oneri, nel rispetto dei limiti complessivi di comparto fissati per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- Si attua in tal modo una forma parziale di “Patto orizzontale” a vantaggio delle sole Regioni appartenenti all’obiettivo convergenza;
 - per gli anni 2012, 2013 e 2014, le spese sostenute dalle Regioni con riferimento alla quota di cofinanziamento nazionale e regionale dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 1.000 milioni di euro per ciascuna annualità; l’intervento è compensato con l’istituzione nel bilancio di previsione del MEF del “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, con una dotazione annua per il triennio 2012 – 2014, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, da ripartire tra le singole Regioni sulla base del riparto dei fondi strutturali 2007-2013. (Disposizione introdotta dall’articolo 3 del decreto legge 201/2011).

E’ abolita qualsiasi altra norma che escluda dal rispetto del patto altre categorie di spese diverse da quelle sopra elencate.

Il decreto chiarisce anche che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere da Regioni ed enti locali che siano elusivi del Patto sono nulli.

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità non sono più considerate condizioni necessarie per la virtuosità, ma semplicemente disposizioni cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi, quelle introdotte dall’articolo 3 del decreto legge 138/2011, che prevede l’adeguamento, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, degli ordinamenti regionali (oltre che di quelli comunali, provinciali e statali) al principio della libertà di iniziativa economica privata, e dall’articolo 14 del decreto legge 138/2011 (cui si rimanda per un commento).¹²

La legge 183/2011, articolo 32, rinvia al 2013 l’attuazione del cosiddetto “patto regionale integrato” che il decreto legge 98/2011 aveva introdotto dal 2012, ossia la possibilità per le Regioni di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (con esclusione della spesa sanitaria) riferiti all’intero comparto territoriale (Enti Locali del territorio ed enti e organismi strumentali) e di rispondere nei confronti dello Stato del mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le modalità di attuazione verranno definite entro il 30 novembre 2012 con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata.

Nel 2012 continuano invece ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cosiddetto “patto verticale e orizzontale” (legge 220/2010, commi 138-143).

Infine, il decreto legge 201/2011, articolo 28, comma 11-ter, ha previsto che le regole del Patto di stabilità interno saranno ridefinite al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.

COMMENTO

Si segnala che le disposizioni del comma 4, che estendono anche agli anni 2014 e seguenti il contributo degli enti territoriali al miglioramento dei saldi delle amministrazioni pubbliche previsto per il 2013 dal decreto legge 78/2010 (pari a 4.500 milioni per le Regioni a statuto Ordinario), non risultano coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 68/2011, secondo il quale il procedimento di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali da realizzare nel 2013 utilizza come base di riferimento i trasferimenti relativi all’anno 2010, esercizio per il quale non dispiegano effetti le disposizioni di cui al decreto legge 78/2010 (pur condizionando il reintegro delle risorse trasferite tagliate dal decreto legge 78/2010 alla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e con gli obblighi assunti in sede europea).

¹² Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legge 138/2011, in realtà, sono state reintrodotte come criteri di virtuosità al fine del riparto del concorso alle manovre di finanza pubblica per gli enti di uno stesso comparto dal D.L. 1/2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, articolo 1.

Per quanto riguarda l'attuazione del "patto orizzontale" prevista dall'articolo 5-bis del decreto legge 138/2011 tra le Regioni del Piano per il Sud da una parte e le altre Regioni e lo Stato dall'altra, si segnala infine che nella relazione tecnica si parla di "copertura finanziaria attraverso cessione facoltativa di spazi finanziari da parte dello Stato o delle altre Regioni" mentre nella norma non si trova riscontro di tale facoltà in capo alle Regioni.

2.2. BENI E SERVIZI

Razionalizzazione approvvigionamento beni e servizi

D.L. 98/2011 art. 11

Vengono incrementati i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A decorrere dal 30 settembre 2011 viene avviato un piano straordinario volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione, anche avvalendosi di Consip S.p.A..

Ove non si ricorra alle convenzioni quadro di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono soggetti alle stesse disposizioni (restando ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e all'articolo 22, comma 8, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Modifiche alla disciplina di certificazione dei crediti verso la PA

L. 183/2011 art. 13

Il comma 1 modifica la disciplina in materia di certificazione delle somme dovute dalla pubblica amministrazione verso i fornitori per somministrazioni, forniture e appalti introdotta dal decreto legge 185/2008. Il termine per la certificazione del credito da parte dell'amministrazione è elevato da venti a sessanta giorni e, alla scadenza del termine, su nuova istanza del creditore, alla certificazione provvede la tesoreria (Ragioneria territoriale dello Stato).

2.3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Ridimensionamento delle indennità per cariche elettive

D.L. 98/2011 art. 1 (come modificato dal D.L. 138/2011 art. 1 c. 33)

In base all'articolo 1 il trattamento economico annuale corrisposto a determinate cariche elettive, tra cui quelle del Presidente di Regione e dei Consiglieri regionali, non può superare la media ponderata rispetto al PIL dei trattamenti economici percepiti per cariche analoghe negli altri sei principali Stati dell'Unione monetaria. La stessa disposizione si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali e ai titolari di uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Tale disposizione costituisce norma di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica e le Regioni dovranno adeguare la propria legislazione entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma in parola.

I componenti di alcune Autorità ed Agenzie nazionali, puntualmente elencate nell'allegato B al decreto, che sono dipendenti pubblici dovranno optare tra il mantenimento in via esclusiva del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e l'aspettativa non retribuita.

Riduzione dei finanziamenti ai partiti

D.L. 98/2011 art. 6

A partire dalla prossima legislatura e dall'elezione del prossimo Consiglio regionale, il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici di cui all'articolo 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

Inoltre, in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto e i partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

D.L. 98/2011 art. 16

Possono essere prorogate fino al 2014 le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà di assunzione per le Amministrazioni dello Stato e di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni.

Riduzione costi della politica e introduzione del collegio dei revisori

D.L. 138/2011 art. 14

L'articolo 14 introduce dei vincoli volti alla riduzione dei costi dei Consigli e delle Giunte regionali, in particolare:

- entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva, il numero massimo di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, dovrà essere ridotto in relazione alla popolazione residente (ad esempio per le Regioni

-
- come il Veneto con popolazione fino a 6 milioni di abitanti, un numero massimo di consiglieri pari a 50);
- entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva, il numero massimo di assessori regionali dovrà essere ridotto al massimo ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2012, le indennità spettanti ai Consiglieri regionali non dovranno superare l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento;
 - il trattamento economico dei consiglieri regionali dovrà essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
 - entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva il sistema previdenziale per i consiglieri regionali dovrà passare dal regime retributivo a quello contributivo.

Tali previsioni, inizialmente, erano state introdotte come condizioni necessarie per la virtuosità ai fine del patto di stabilità. In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, si tratta più semplicemente di condizioni cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'articolo 14 del decreto legge 138/2011, prevede inoltre l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Disposizioni in materia di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

L. 183/2011 art. 16

L'articolo 16 introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

3. SANITA'

Razionalizzazione della spesa sanitaria

D.L. 98/2011 art. 17

L'articolo 17 fissa l'incremento del concorso statale al finanziamento sanitario per il 2013 pari allo 0,5% rispetto al livello vigente nel 2012 e ad un ulteriore 1,4% per il 2014.

La Relazione tecnica quantifica l'impatto del provvedimento in 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e in 5.450 milioni di euro per l'anno 2014.

Per il Veneto l'impatto finanziario è stimabile in un minore finanziamento ordinario per il SSR rispetto al tendenziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e a 430 milioni di euro per l'anno 2014.

	2012	2013	2014
Livello del finanziamento a legislazione vigente	108.780	111.794	116.236
var. %		2,8%	4,0%
Manovra		-2.500	-5.450
Livello del finanziamento dopo la manovra	108.780	109.294	110.786
var. %		0,5%	1,4%
PIL	1.642.432	1.696.995	1.755.013
var. %		3,3%	3,4%

Valori in milioni di euro

Le Regioni sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, l'Osservatorio dei contratti pubblici, anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, fornisce alle Regioni una elaborazione dei prezzi di riferimento.

Il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5% e il maggiore risparmio è conseguito attraverso un aggiornamento delle tabelle di raffronto predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco.

A decorrere dal 2013 sarà fissato un tetto (a livello nazionale e a livello di singola regione) per l'acquisto di dispositivi medici.

A decorrere dal 2014 sono previsti ulteriori strumenti di compartecipazione a carico del cittadino all'assistenza farmaceutica e alle altre prestazioni erogate dal SSN.

Le misure di contenimento della spesa per il personale previste per le Asl saranno applicate anche per il 2013 e 2014.

Per gli anni 2011 e 2012 sarà finanziata una quota di 70 milioni per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Per il 2011 è stata corrisposta solo in parte alle Regioni la copertura della sospensione della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (ticket relativo agli assistiti non esentati). A differenza di quanto disposto dalla originaria formulazione del decreto legge, e da quanto concordato nel patto per la Salute 2010-2012, l'iniziale importo di 486,5 milioni, che avrebbe garantito integrale copertura del ticket per tutto il 2011, nel passaggio al Senato è stato ridotto a soli 105 milioni di euro, che hanno esentato i cittadini non esenti dal pagamento del ticket sulla specialistica ambulatoriale solo fino all'entrata in vigore della presente legge.

Ritorna quindi ad essere efficace quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera p e p-bis, sulla compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini (introduzione di un ticket pari a 10 euro sulle visite specialistiche e a 25 euro sui "codici bianchi" in pronto soccorso), che a livello nazionale ha un valore annuo di 834 milioni di euro. In alternativa, le singole Regioni possono concordare con il MEF forme alternative di compartecipazione al costo.

Riduzione spesa statale in ambito sanitario

L. 183/2011 art. 4 c. 87

Sono ridotti di 20 milioni di euro i trasferimenti per la ricerca sanitaria ad istituti o progetti specifici e per il rimborso alle asl delle spese per assistenza a cittadini stranieri.

Quote di accantonamento relative al finanziamento ordinario del SSN

D.L. 201/2011 art. 28 c. 6

L'articolo 28 al comma 6 prevede che le quote del finanziamento ordinario del SSN accantonate fino al verificarsi delle condizioni che ne consentano la relativa erogazione in favore delle Regioni (in attuazione dell'articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto legge 112/2008) rimangano iscritte a bilancio, in mancanza di erogazione, non oltre il quinto anno.

Possibilità di destinare i proventi dalla vendita di immobili alla riduzione del disavanzo sanitario

D.L. 216/2011 art. 6 c. 2-sexies

Il comma dispone che fino al 31 maggio 2012, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

4. ALTRE DISPOSIZIONI

Obbligo di pubblicazione dell'elenco delle società controllate

D.L. 98/2011 art. 8

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria riportandone l'entità e indicando, per l'ultimo triennio, se le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio.

Razionalizzazione della spesa statale e superamento della spesa storica delle Amministrazioni centrali dello Stato

D.L. 98/2011 art. 9, D.L. 138/2011 art. 01

A partire dal 2012 la Ragioneria Generale dello Stato, di intesa con i Ministeri interessati, promuove un'azione di "spending review" dei singoli programmi di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, volta a razionalizzare la spesa, superando la spesa storica e definendo i fabbisogni standard.

Gli esiti di tale attività saranno riportati nel Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (articolo 41).

Coerentemente con questi obiettivi, l'articolo 01 del decreto legge 138/2011 ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, dovesse presentare al Parlamento entro il 30

novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica la revisione integrale della spesa pubblica. Tra gli obiettivi c'è l'accorpamento degli enti di previdenza (dovrebbe sopravvivere l'Inps) e l'integrazione operativa delle agenzie fiscali. Per gli anni 2012 e 2013 la norma prevede la riduzione delle spese di funzionamento e delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero; per gli anni 2014-2016 la rivalutazione della spesa primaria dello Stato è ancorata alla dinamica del Pil.

Nuove disposizioni sul conto di disponibilità presso la Banca d'Italia

D.L. 98/2011 art. 22

La disposizione in esame ha la finalità di ottenere una migliore allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto del Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. Per il perseguimento di tale finalità, la norma prevede che le Amministrazioni Statali e le Amministrazioni Pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato comunichino telematicamente al MEF la stima dei flussi di cassa giornalieri con cadenze e modalità stabilite con decreto ministeriale. La norma per gli Enti Territoriali prevede anche che la Ragioneria Generale dello Stato effettui un'attività annuale di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi, con l'obiettivo di migliorare la previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale.

COMMENTO

Si rileva che la norma pone in capo alle Regioni un'attività di costante rilevazione gravosa ed aleatoria, in quanto non è possibile definire con un grado attendibile di certezza la stima giornaliera dei flussi di cassa.

Introduzione di una addizionale erariale alla tassa auto per i veicoli potenti

D.L. 98/2011 art. 23 c. 21

La norma prevede che, a partire dal 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, da devolvere integralmente alle entrate del bilancio dello Stato, in misura pari a 10,00 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW. Il numero delle autovetture di potenza superiore ai 225 KW interessate al predetto aumento risulta essere pari a circa 98 mila a livello nazionale. Applicando tale addizionale si stima di ottenere un maggior gettito su base annua, a beneficio del bilancio statale, pari a 50,3 milioni di euro. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.

Modifiche alle modalità e alle forme premiali per la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione

D.L. 138/2011 art. 1 c. 12-bis

La disposizione modifica alla disciplina della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali aumentandolo al 100 per cento, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di gettito da recupero dell'evasione su tributi statali attribuita ai Comuni in seguito alla loro partecipazione all'accertamento (prima era al 50 per cento).

Sono state invece eliminate dal successivo decreto legge 201/2011 le norme che disciplinavano il ruolo del Consiglio tributario, come organo di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi statali.

Destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dal decreto

D.L. 138/2011 art. 2 c. 36

L'emendamento destina le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del decreto alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Dal 2014 le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio e alla riduzione del debito, saranno finalizzate alla riduzione della pressione fiscale.

Resta da valutare se tra le maggiori entrate riservate all'erario la norma consideri anche quelle derivanti dall'attività di contrasto all'evasione riferita a Regioni ed Enti locali.

Mancata soppressione delle Province

D.L. 138/2011 art. 15

In sede di conversione del decreto legge sono state cancellate le disposizioni dell'articolo 15 che prevedevano la soppressione delle Province con popolazione al Censimento 2011 non superiore a 300.000 abitanti o con superficie complessiva non superiore a 3.000 chilometri quadrati, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del decreto (la soppressione delle Province è demandata ad una legge di riforma costituzionale, ndr).

A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province è però prevista la riduzione della metà del numero dei Consiglieri e degli Assessori provinciali.

Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

D.L. 138/2011 art. 16

In base al comma 8 le Regioni devono sancire entro il 31.12.2012 l'istituzione di tutte le Unioni di Comuni del proprio territorio, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni stessi. In merito ai limiti demografici di aggregazione, le Regioni hanno facoltà di individuare soglie alternative a quelle previste dal legislatore nazionale (5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane) entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione.

Trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni dal 2013

L. 183/2011 art. 4 c. 89-93

A decorrere dal 2013 sono trasferite alle Regioni le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante ed è di conseguenza incrementato il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (nello stato di previsione del Ministero della salute si tratta di circa 58 milioni di euro per l'anno 2011).

Aumento delle accise sui carburanti

L. 183/2011 art. 33 c. 30, D.L. 201/2011 art. 15

La disposizione prevede che con provvedimento dell' Agenzia delle entrate siano aumentate le accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione per un importo corrispondente a 65 milioni di euro di maggiori entrate per il 2012. Il comma 4 del successivo articolo 34 dispone l' aumento dell' aliquota di accisa sulla benzina e di quella sul gasolio, rispettivamente ad euro 614,20 e 473,20 per mille litri di benzina per il 2012 ed a 614,70 e 473,70 per mille litri di benzina per il 2013.

Successivamente il decreto legge 201/2011 ha aumentato da subito l' aliquota della benzina a 704,20 (euro per mille litri) ed a 704,70 dal 2013; ed ha aumentato l' aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione a 593,20 (euro per mille litri) da subito ed a 593,70 dal 2013.

COMMENTO

In base al successivo articolo 30, comma 3, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale istituito dal decreto legge 98/2011 (articolo 21) a decorrere dal 2013 sarà finanziato con una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui sopra, per complessivi 1.200 milioni di euro. L' aliquota della compartecipazione sarà stabilita con successivo DPCM.

Proroga cessazione riscossione Equitalia per gli Enti locali

D.L. 201/2011 art. 10 c. 13-octies, 13-nonies e art. 14-bis

E' stata rinviata di un anno la scadenza dell' attività di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, o patrimoniali, effettuata da Equitalia nei confronti dei Comuni.

I richiamati articoli, oltre ad apportare delle modifiche alle disposizioni in materia di riscossione dei tributi comunali già contenute nel decreto legge n. 70/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106) hanno prorogato il termine a partire dal quale le società appartenenti al Gruppo Equitalia non potranno più operare per conto dei Comuni.

La scadenza è stata rinviata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Anticipazione sperimentale dell' Imposta Municipale Propria

D.L. 201/2011 art. 13 c 1-13

L' articolo 13 dispone l' anticipazione, in via sperimentale, al 2012 dell' Imposta municipale propria (cd. IMU) per tutti i Comuni del territorio nazionale. L' IMU sostituirà l' imposta comunale sugli immobili (ICI) e l' imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Il presupposto d' imposta è il possesso di immobili, compresa l' abitazione principale e le relative pertinenze. Al valore dell' immobile, rivalutato per i coefficienti definiti dal decreto in relazione alle diverse categorie catastali, è applicata l' aliquota ordinaria dello 0,76%; alle abitazioni principali e alle relative pertinenze si applica invece l' aliquota ridotta dello 0,4%.

COMMENTO

Per i Comuni del Veneto si stima che il gettito complessivo derivante dall' IMU sia di 1.007 milioni di euro, di cui 344 milioni da abitazioni principali e relative pertinenze e 663 milioni da immobili diversi dall' abitazione principale (rispettivamente il 9,1% e il 7,4% del gettito stimato a livello nazionale dalla

Relazione Tecnica, percentuali relative all'incidenza delle relative basi imponibili del Veneto rispetto al totale Italia).

Disposizioni in materia di addizionale comunale all'Irpef

D.L. 201/2011 art. 13 c. 16

Il comma 16 interviene sui criteri previsti dall'articolo 1, comma 11 del decreto legge n.138/2011 in ordine alle eventuali differenziazioni di aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo che i Comuni possano utilizzare esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale. Rimane ferma la possibilità di introdurre una soglia unica di esenzione.

COMMENTO

Tale disposizione consente ai Comuni di realizzare sia la progressività per scaglioni che per classi (attraverso la soglia unica di esenzione), facoltà quest'ultima che sembra preclusa alle Regioni.

Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di Comuni e Province

D.L. 201/2011 art. 28 c. 7-11

L'articolo 28, commi 7 e seguenti, prevede a decorrere dal 2012 la riduzione di 1.450 milioni di euro del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni e di 415 milioni di euro del Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province.

La riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU.

COMMENTO

Considerando la stima del gettito dell'IMU (v. nota articolo 13), la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni del Veneto ammonterebbe a 111 milioni di euro (7,7% del totale nazionale).

Imposta Provinciale di Trascrizione

D.L. 201/2011 art. 28 c. 11-bis

L'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 prevede l'eliminazione del diverso trattamento riservato agli acquisti di veicoli soggetti ad IVA (soggetti ad imposta fissa), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, le formalità di prima iscrizione o di trasferimento di proprietà riguardanti la registrazione di questi atti dovranno pagare l'IPT in misura proporzionale all'elemento fiscale (o KW, con conseguente notevole aumento dell'imposizione locale).

Contestualmente, il comma 5 del medesimo articolo 17 prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni nei confronti delle autonomie speciali, in conformità con i relativi statuti, siano stabiliti con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009.

Successivamente, l'articolo 1, comma 12, del decreto legge 138/2011 prevede che la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011, ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, a decorrere dal 17 settembre 2011 le richieste di trascrizione al PRA degli atti soggetti ad IVA non potranno usufruire dell'imposta fissa e dovranno pagare su base proporzionale all'elemento fiscale.

La modifica introdotta dal comma 11-bis in parola, sopprime l'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 68/2011 e prevede esplicitamente che la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA si applica nell'intero territorio nazionale, quindi anche nelle Regioni a statuto speciale.

COMMENTO

Con tale disposizione si intende porre rimedio alla concorrenza fiscale tra le Province, con il trasferimento della sede legale di molte società di noleggio e di leasing nelle Regioni a statuto speciale. Tale fenomeno ha impatto anche sul pagamento della tassa automobilistica regionale.

Proroga al 31 dicembre 2012 del termine per la soppressione delle ATO

D.L. 216/2011 art. 13 c. 2

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2012 il termine fissato inizialmente (entro un anno) dalla legge 191/2009 per la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale e il passaggio delle loro funzioni a nuovi soggetti individuati dalle Regioni.

Proroga delle concessioni del demanio

D.L. 216/2011 art. 13 bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2012 le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere al 31 dicembre 2011.

Rinvio attuazione armonizzazione sistemi contabili per le Amministrazioni Statali

D.L. 216/2011 art. 19

La disposizione rinvia al 31 dicembre 2012 le scadenze previste per l'emanazione dei decreti attuativi del d.gs. 91/2011 in materia di sistemi contabili per lo Stato e le amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni e enti locali. La fase di sperimentazione è pertanto rinviata al 2013.

Proroga dei termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali

D.L. 216/2011 art 29 c. 11-11 bis

La norma proroga di nove mesi il completamento del processo di riordino territoriale delle funzioni fondamentali comunali. In particolare:

- entro il 30 settembre 2012 dovranno completare il riordino di almeno due delle sei funzioni fondamentali individuate dalla legge 42/2009;
- entro il 30 settembre 2013 dovranno completare interamente il riordino delle funzioni fondamentali.

Il comma 11 bis dello stesso decreto rinvia di nove mesi, al 30 settembre 2013, il termine entro il quale le Regioni, nel processo di razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali introdotto dall'articolo 16 del decreto legge 18/2011, devono sancire l'istituzione di tutte le Unioni di Comuni del proprio territorio, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni stessi.

Posticipo della determinazione dei fabbisogni standard degli Enti locali al 2013

D.L. 216/2011 art. 29 c. 16-duodecies

La disposizione, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010 (determinazione dei fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di Comuni e Province), individua nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e posticipa al 31 marzo 2013 la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni.

Viene inoltre soppressa la disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevedeva la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012.